



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 02 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI**

Assunto il 22/07/2022

Numero Registro Dipartimento 525

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8542 DEL 22/07/2022

Oggetto: VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI E DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DA "SA.TE.CA. SPA" DI ACQUAPPESA IN FAVORE DI "TERME SIBARITE SPA" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 - il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
 - la DGR n. 159/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 3/2022;
 - la D.G.R. n. 522 del 26 Novembre 2021 ed il successivo D.P.G.R. n. 232 del 29 Novembre 2021 con il quale è stato affidato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" alla Dott.ssa Iole Fantozzi;
 - il D.D.G. n. 460 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale di reggenza con il quale è stato assegnato alla Dott.ssa Rosalba Barone il Settore I' Autorizzazioni — Accreditazioni" del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociosanitari.; -l'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - la Legge Regionale n.24 del 18 luglio 2008 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private"
 - il Regolamento regionale attuativo della Legge Regionale n.24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
 - Il D.C.A. n. 32 del 15 febbraio 2017 recante: "Determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
 - il D.C.A. n. 145 del 15 dicembre 2020, con il quale si attribuisce al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e sociosanitari il compito di adottare i decreti dirigenziali di autorizzazione sanitaria all'esercizio ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 24/2008 nonché delle volture delle autorizzazioni all'esercizio a seguito di cessione;
 - il D.C.A. n.38 del 30 dicembre 2020 recante: "Rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione da parte dei Comuni e valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i — Procedure."
- PREMESSO CHE** lo stabilimento termale "Terme Luigiane" di Acquappesa (CS) è stato autorizzato all'utilizzo delle acque minerali con DGR n. 4799 del 05/09/1991;

CONSIDERATO che:

- con istanza acquisita al prot. n. 314862 del 06/07/2022, il Rappresentante legale della Società "SA.TE.CA. Spa" con sede nel Comune di Acquappesa (CS), gestore dello stabilimento termale "Terme Luigiane" di Acquappesa (CS), ha presentato richiesta di parere preventivo per voltura dell'autorizzazione all'esercizio/accreditamento, per affitto di ramo d'azienda, a favore di Terme Sibarite Spa, con sede legale nel comune di Cassano allo Ionio, Via Terme,2 per l'erogazione di Prestazioni Termali e ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitativa;
- con nota prot. n. 333101 del 18 Luglio 2022, il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, ha rilasciato parere preventivo per la voltura dell'autorizzazione (art. 9 della L.R. n. 24/2008 e regolamento attuativo approvato con DCA 81/2016), esprimendo, nei confronti della SA.TE.CA. Spa, parere favorevole al rilascio del nulla osta per affitto del ramo d'Azienda e contestuale voltura dell'autorizzazione/accreditamento in favore del beneficiario "Terme Sibarite Spa con sede legale in Cassano Allo Ionio (CS);

- con istanza acquisita al prot. n. 339620 del 21/07/2022, il Rappresentante Legale della Società denominata "Terme Sibarite SPA", con sede legale nel comune di Cassano Allo Ionio (CS), Via Terme,2 nella qualità di soggetto subentrante, ha avanzato istanza di Voltura dell'autorizzazione all'esercizio per l'erogazione di Prestazioni Termali e di Medicina Fisica e Riabilitativa nello stabilimento Termale di Acquappesa (CS), loc. Terme Luigiane;

ACQUISITA la documentazione prevista dall'art. 13 del regolamento Attuativo della l.r. n. 24/2008 approvato con DCA n. 81/2016, relativa alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento, inviata con pec del 20 luglio 2022, protocollata al n. 338847 del 21/07/2022;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante delle Terme Sibarite Spa, soggetto subentrante nella gestione dello stabilimento termale "Terme Luigiane" di Acquappesa (CS), trasmessa con pec del 22/07/2022, prot. n. 341141 del 22/07/2022, nella quale si attesta la permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e organizzativi relativi alle attività di prestazioni termali e ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa;

RITENUTO necessario procedere al rilascio della voltura dell'autorizzazione all'esercizio, per affitto di ramo d'azienda, da "SA.TE.CA. Spa" con sede legale nel Comune di Acquappesa (CS), loc. Terme Luigiane, in favore di "Terme Sibarite Spa" con sede legale nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), per l'erogazione di prestazioni termali e di medicina fisica e riabilitativa;

VISTI ALTRESI' l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art.88 co.4-bis e art. 89 D.Lgs.159/2011, relativa al legale rappresentante della Società in esame, dalla quale dichiara ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; -Il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della società in questione, depositato negli atti del competente settore, dal quale non risultano cause ostative al rilascio della voltura dell'autorizzazione all'esercizio;

CONSIDERATO che il verbale della " Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza " del 25 maggio 2020 in cui Tavolo e Comitato hanno chiarito che, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali senza il coinvolgimento della struttura commissariale possa rilasciare nelle forme e con le modalità previsti dall'ordinamento regionale le autorizzazioni all'esercizio nonché, le volture delle autorizzazioni all'esercizio a seguito di cessione, il cui rilascio è condizionato esclusivamente al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, tecnologici e organizzativi oggettivamente verificabili e al cui verifica non comporta alcun apprezzabile margine discrezionale;

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del Servizio Sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 2020, n. 181;

PRECISATO che trattandosi di società interamente partecipata da Regione Calabria non è previsto il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al D. Lgs. 22/06/1991, n. 230 e all'art. 1, comma 2 della legge regionale n.11/95;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI PRENDERE ATTO dell'istanza di voltura prot. n. 339620 del 21/07/2022, presentata dal Rappresentante Legale della Società Terme Sibarite Spa con sede legale in Cassano allo Ionio (CS), via Terme n. 2, nella qualità di soggetto subentrante, dopo l'acquisizione del nulla osta per affitto del ramo d'Azienda e contestuale voltura dell'autorizzazione/accreditamento in favore di Terme Sibarite Spa, rilasciato dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari con nota prot. n. 333101 del 18/07/2022;

DI VOLTURARE l'autorizzazione all'esercizio, per affitto di ramo d'azienda, dalla Società "SA.TE.CA. Spa" con sede legale nel Comune di Acquappesa (CS), loc. Terme Luigiane, in favore di "Terme Sibarite Spa" con sede legale nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), per l'erogazione di prestazioni termali e ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa, in quanto lo stabilimento termale in questione, per come dichiarato dal Rappresentante Legale con nota n. 341141 del 22/07/2022 è in possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzative previsti dalla L.R. 24/2008 e dal Regolamento attuativo DCA n. 81/2016;

DI PRECISARE che trattandosi di società interamente partecipata da Regione Calabria non è previsto il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al D. Lgs. 22/06/1991, n. 230 e all'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 11/95;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati nonchè:

-al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro;

-al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Cosenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
Rosalba Barone
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Iole Fantozzi
(con firma digitale)